

**ATTO N. DD 720**

**DEL 27/02/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 28**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** “Impianto idroelettrico in derivazione dal Torrenete Viana in Comune di Forno Canavese”

Proponente : Raienergy s.r.l.

Comune: Forno C.se

PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 SMI E DELLA L.R. 40/98 E SMI

GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

**Dato atto che:**

- In data 17/08/2016 la società Raienergy s.r.l. con sede legale in Frazione Marietti 10 Forno Canavese n. P.IVA 11334030019 ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12 della L. R.40/98 e smi relativamente al progetto “Impianto idroelettrico in derivazione dal T. Viana”, localizzato in Comune di Forno Cse, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell’allegato B2 della l.r. 40/1998 e smi “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo”.
- In data 17/08/2016 è stato pubblicato sul giornale Giornale del Piemonte l’avviso al pubblico recante l’avvio del procedimento.
- In data 29/08/2016 con nota prot. n. 100387/2016/LB8-Tit.: 10.4.2 è stata data comunicazione di impossibilità dell’avvio della procedura in assenza di deposito istanza di autorizzazione unica.
- In data 31/8/2016 è stata inviata la documentazione richiesta, in data 5/9/2016 è stato avviato il procedimento e con nota prot. n. 105255/lb8 del 12/09/2016 è stata indetta la Conferenza dei Servizi e sospesa l’istruttoria in attesa svolgimento

procedura di concorrenza ai sensi del Regolamento regionale n.10R/2003 e smi.

- Il progetto è rimasto a disposizione per il procedimento di VIA per 45 giorni al fine della consultazione da parte del pubblico e su di esso non sono pervenute le osservazioni.
- Prot. n. 28210 del 08/03/2017 il Dirigente del Servizio Risorse Idriche ha emanato Ordinanza di avvio del procedimento di concessione, di convocazione del sopralluogo istruttorio e della riunione della Conferenza dei Servizi del procedimento integrato con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale.
- In data 9/5/2017 si è svolto apposito sopralluogo istruttorio, nell'ambito del procedimento integrato di cui sopra, al fine di prendere visione dei luoghi, i quali in linea di massima sono stati riscontrati conformi a quanto descritto negli elaborati progettuali.
- In data 17/05/2017 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi durante la quale si è proceduto all'evidenziazione delle problematiche in essere e all'individuazione delle integrazioni progettuali necessarie al prosieguo del procedimento.
- In data 16/6/2017 con nota prot. n. 73716 è stato trasmesso il verbale della suddetta riunione della Conferenza dei Servizi e assegnato il termine di 45 giorni per la presentazione della documentazione complessivamente richiesta.
- In data 15/07/2016 la soc. proponente ha chiesto una proroga di 45 gg. dei termini entro cui produrre la documentazione integrativa. La proroga è stata concessa con nota prot. n. 99951 del 24/08/2016 del Servizio Risorse Idriche.
- In data 27/09/2017 la soc. proponente ha depositato la documentazione integrativa e gli aggiornamenti progettuali richiesti.
- In data 28/11/2017 si è riunita in seconda seduta la Conferenza dei Servizi. Nella riunione è emerso che risultava impossibile rilasciare l'autorizzazione al Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/98, nonché la concessione di derivazione. Per tali motivi con nota prot. n. 151758/ 2017 del 13 Dicembre 2017 è stata inviata la proponente una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art.10bis della L. 241/90 e sono stati sospesi i tempi del procedimento.
- In data 18/12/2018 sono pervenute le controdeduzioni della soc. proponente e in data 29/03/2018 la società proponente ha trasmesso la documentazione relativa agli approfondimenti tecnici.
- L'organo Tecnico per la VIA appositamente riunitosi per esaminare detta documentazione in data 8/5/2018 con nota prot. n. 55418 ha ritenuti superati i motivi ostativi subordinatamente al rispetto di alcune condizioni e venivano nuovamente sospesi tempi fino a riunione conclusiva.
- In data 01/06/2018, nota prot. n. 67311, il Servizio Risorse idriche assegnava 45 giorni per la consegna delle integrazioni richieste ai sensi del D. lgs. 387/2003.
- Le integrazioni sono state consegnate in data 3/9/2018.
- Il 20/11/2018 si è riunita in terza e conclusiva seduta la Conferenza dei Servizi che, sulla base della documentazione integrativa prodotta al termine della quale si è dato atto che non sussistono motivi ostativi al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della LR 40/1998 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

- In data 26/03/2019 sono pervenute integrazioni concernenti anche le compensazioni ambientali richieste.
- In data 11/10/2019 si è svolta la conferenza conclusiva dell'istruttoria integrata di Autorizzazione Unica, Concessione di derivazione e VIA il cui verbale è stato inviato in data 22/10/2019 con nota prot n. 89352. In tale nota si faceva presente che si rimaneva in attesa della convenzione di corso con l'Acquedotto di Forno Cse e del parere del Servizio Tecnico Regionale della Regione Piemonte.

#### **Rilevato che:**

- Gli elaborati progettuali agli atti per la procedura di VIA risultano composti dalla documentazione consegnata in data Agosto 2016, Sett 2017, Marzo e Sett 2018, Febbraio 2019.
- Il progetto in esame è relativo alla realizzazione di un nuovo un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Torrente Viana in comune di Forno C.se in corrispondenza di una traversa fluviale esistente, tale manufatto attualmente a servizio del prelievo ad uso domestico intestato alla Comunione di utenti Sig. Sava Antonino era utilizzato in passato per alimentare un impianto idroelettrico oramai in disuso. Più a valle nel tratto sotteso è presente un ulteriore prelievo ad uso industriale intestato al Consorzio Acquedotto Industriale: tali prelievi sono identificati agli atti dell'Amministrazione e al catasto derivazioni con numero pratica *BTO310/18* e *BTO310/S1*.

#### **- Dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore**

L'area interessata dal progetto ricade su porzioni di territorio vincolate ai sensi della L.R. 45/89 (Vincolo Idrogeologico) e soggette a vincolo e tutela secondo le disposizioni dell'art. 142 lettera c) "fascia di tutela di 150 m dai corsi d'acqua" e lett. g) "presenza di aree boscate", del D. Lgs.42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il Comune di Forno Canavese è dotato di Piano Regolatore Generale della Comunità Montana (P.R.G.C.M.) Alto Canavese la cui variante generale è stata approvata con D.G.R n.18 - 12163 del 21/09/2009, successivamente modificata con approvazione di una successiva variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05/12/1977.

Tutte le opere in progetto ricadono all'interno di aree boscate vincolate (Art. 13, comma 11 delle N.d.A.) ; in tali aree "gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti per le aree agricole, alle quali il vincolo si sovrappone";

- tutte le opere ricadono all'interno della classe geologica IIIa in quanto ricomprese in zone caratterizzate da attività torrentizia e di frana attiva;

- per alcuni tratti, la condotta forzata si trova all'interno della fascia di rispetto alle strade (art. 13, comma 2 delle N.A.) che, "fuori dai centri abitati ed all'esterno delle zone o degli ambiti perimetrati che il PRG classifica come edificabili o trasformabili con attuazione diretta" sono determinate pari a 20 m per strade veicolari ed a m 10 per le strade vicinali.

Il PTC2, approvato dal Consiglio della Regione Piemonte con deliberazione n. 121-29759 del 21/7/2011 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul BUR n. 32 del 11/8/2011 recepisce, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, le disposizioni del PTA, del PdGPO e del PAI. Per quanto concerne il settore energetico, ai sensi

dell'art. 30 delle NdA, nelle more della adozione di specifici provvedimenti regionali restano validi i criteri e le prescrizioni riportati sulle *"Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili"*, approvate con D.C.P. n. 40-10467 del 25/5/2010 come modificate dalla D.C.P. n. 26817 del 20/7/2010; in tal senso il progetto in parola ricade in *"area di repulsione"* con riferimento alle seguenti categorie: *"aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (Fa, Ca, e Cp del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi), valanghe e aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata Ee del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi"*; *"bacini idrografici ricadenti anche solo parzialmente in ambito montano la cui superficie sottesa da un impianto idroelettrico sia compresa tra 5 e 10 km<sup>2</sup>"*. In tali zone non è esclusa la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, che può essere valutata caso per caso così come effettivamente analizzato in sede istruttoria dalla Conferenza di Servizi.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) - approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/07 - ubica l'intervento in questione nell'area idrografica *"AI13 - Malone"*, e che il T. Viana interessato dal prelievo non è inserito tra i *"corsi d'acqua naturali significativi"*; il Progetto di Revisione del PTA adottato con D.G.R. n. 28-7253 del 20/7/2018, per effetto delle modifiche conseguenti all'Allegato A alla successiva D.G.R. n. 64-8118 del 14/12/2018 pubblicata sul B.U.R. in data 28/12/2018, individua tra le Aree di protezione di cui all'art. 23 delle Norme di Piano, in cui *"è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi, fatti salvi quelli destinati all'uso potabile, ad usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area, a scopo idroelettrico per autoconsumo in località non servite da rete elettrica qualora l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale (...)"*, i *"bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10km<sup>2</sup>"* quale è il bacino oggetto di intervento. Tuttavia le medesime disposizioni specificano che detto divieto non si applica ai progetti di opere ed interventi che, alla data di pubblicazione sul B.U.R. del citato Allegato A, abbiano ottenuto giudizio di compatibilità ambientale favorevole o rispetto ai quali, agli effetti di quanto altresì precisato nella nota prot. n. 10698 del 19/4/2019 della Regione Piemonte - Settore Tutela Acque, l'Autorità competente si sia già espressa positivamente in merito alla loro compatibilità.

Il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) - adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) con Delib. n. 1 del 24/2/2010 e successivamente, con riferimento al secondo ciclo di pianificazione, adottato con Delib. n. 7 del 17/12/2015 e approvato con Delib. n. 1 del 3/3/2016 - identifica il corso d'acqua naturale interessato dal prelievo con il Corpo Idrico cod. *01SS2N933PI* classificato ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60CE in stato ecologico *"buono"*, in stato chimico *"buono"* e in stato ambientale complessivo *"buono"* con obiettivi di qualità conseguiti rispettivamente di ecologico *"buono al 2015"* e di chimico *"buono al 2015"*.

La domanda di concessione di derivazione d'acqua in questione risulta essere stata presentata prima del 12/1/2016, data di pubblicazione e di entrata in vigore della Direttiva *"Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico padano"* e pertanto come indicato nel dispositivo della Delibera

di adozione e segnalato nella comunicazione prot. n. 354 del 25/1/2016 della Autorità di Bacino del Fiume Po detta Direttiva non è applicabile in modo vincolante alla istruttoria ma costituisce e ha costituito un elemento integrativo di valutazione.

- Dal punto di **vista amministrativo**

Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe le seguenti autorizzazioni, pareri e nulla osta ambientali allegati alla presente Determinazione Dirigenziale nell'Allegato B:

- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino trasmessa con nota prot. n. 20041 del 29/11/2018 e dalla Commissione Locale del Paesaggio nota prot. 3699 del 16/11/2018.

-Autorizzazione per interventi in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (LR 45/98) e parere ai sensi della D.G.R. 09/12/2015 n. 18-2555 (ex art. 31 LR 56/77) trasmessi dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 47665 del 27/10/2019.

- Parere favorevole sulla compatibilità acustica rilasciata dal comune di Forno Canavese acquisita con ns. prot. n. 86194 del 11/10/2019.

-Non verranno ricompresi nel giudizio stesso le seguenti autorizzazioni:

- concessione di derivazione di acque superficiali da rilasciarsi da parte del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. 13/04/94 n.5 "subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

- ulteriori autorizzazioni, pareri e nulla osta, necessari per realizzazione del progetto che saranno ricompresi nell' Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e smi.

Dal punto di **vista tecnico e ambientale**

La Relazione finale dell'OT per la VIA parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A) rileva che per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinata al rispetto delle condizioni ambientali contenute nella sezione III della medesima Relazione dell'OT.

Dato atto che nel corso dell'istruttoria di VIA non sono pervenute note di osservazione.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

## **DETERMINA**

1. **di esprimere**, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/2006 smi e della l.r. 40/98 e smi, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto "Impianto idroelettrico in derivazione dal T. Viana" localizzato in Comune di Forno Cse e presentato dalla società società Raienergy s.r.l. con sede legale in Frazione Marietti 10 Forno Canavese - P.IVA 11334030019
2. **di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nell'Allegato A sezione III, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**
3. **di dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe le seguenti autorizzazioni, pareri e nulla osta ambientali allegati al presente decreto nell'Allegato B :
  - Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino trasmessa con nota prot. n. 20041 del 29/11/2018 e dalla Commissione Locale del Paesaggio nota prot. 3699 del 16/11/2018.
  - Autorizzazione per interventi in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (LR 45/98) e parere ai sensi della D.G.R. 09/12/2015 n. 18-2555 (ex art. 31 LR 56/77) trasmessi dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 47665 del 27/10/2019.
  - Parere favorevole sulla compatibilità acustica rilasciata dal comune di Forno Canavese acquisita con ns. prot. n. 86194 del 11/10/2019.Ai sensi del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
4. **di dare atto** che non verranno ricompresi nel giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1) i seguenti pareri e/o autorizzazioni le quali dovranno essere acquisiti a seguito del giudizio di compatibilità ambientale: concessione di

derivazione di acque superficiali da rilasciarsi da parte del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. 13/04/94 n.5 "subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

5. **di dare atto** che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti previsti dalla legislazione vigente non strettamente attinenti la materia ambientale di competenza di altre Autorità e non ricompresi nel presente provvedimento, che sono demandati alla successiva Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e s.m.i.; in particolare, il Proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in sette anni dalla pubblicazione. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 27/02/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Fto Guglielmo Filippini